

Tabella: indicazioni e raccomandazioni formulate nel parere motivato della STV e le relative modalità di recepimento

Raccomandazioni/Indicazioni dell'autorità competente	Modalità di recepimento	Recepimento
RACCOMANDAZIONI		
<p>- si ritiene necessario aggiornare il Piano Bonifiche Regionale in quanto, non disponibili ad oggi, le informazioni necessarie alla redazione del Piano stesso. Risulta prioritario, quindi, raccogliere tutte le informazioni al fine di poter effettuare la valutazione degli elementi costituenti il Piano delle bonifiche (aggiornamento elenco dei siti e loro classificazione per scala di priorità di intervento, tipologia della contaminazione presente, modalità di intervento, stima degli oneri finanziari, quantità di rifiuti da rimuovere e modalità di gestione). L'aggiornamento del Piano dovrà essere soggetto alla relativa procedura di valutazione ambientale</p>	<p>Si rimanda al successivo monitoraggio del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – aggiornamento 2016 – un approfondimento valutativo degli elementi che possano permettere di redigere l'aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche. A tal fine dovranno essere definiti e popolati gli indicatori idonei alla definizione, in particolare, dei seguenti aspetti fondamentali da inserire nel futuro Piano: aggiornamento dell'elenco dei siti di bonifica regionali; valutazione dell'entità della contaminazione; individuazione degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza necessari; quantificazione dei rifiuti prodotti e relative modalità di gestione; stima degli oneri finanziari per l'attuazione degli interventi. Il soggetto proponente si impegna pertanto a redigere l'aggiornamento del Piano regionale delle Bonifiche entro due anni dall'adozione del presente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.</p> <p>Il Capitolo 26 del PRGR è stato nominato “Ricognizione sui siti di bonifica” ed è stato aggiornato con tutte le informazioni disponibili. Inoltre è stato preso l'impegno indicato alla colonna “Controdeduzioni dell'autorità procedente”</p>	<p>PRGR – Parte III - Capitolo 26</p>
<p>- si ritiene necessario completare il Piano Regionale Amianto, con il Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, che costituisce parte integrante del P.R.A.C., ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 08/08/1994, che dovrà individuare la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento o lo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto, sulla base della valutazione delle tipologie e della quantità di rifiuti di amianto presente sul territorio, per come previsto dal comma 2, 3 e 4 della L.R. 14/2011. I primi dati del censimento, aggiornati al mese di Giugno 2016, che la Regione Calabria ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, in conformità alle modalità definite nel D.M. n. 101 del 18/03/2003, relativamente ai siti di origine naturale e di origine antropica (riportati negli allegati n. 12 e 13 al P.R.A.C.), risultano ancora parziali e quindi non permettono di operare una valutazione attendibile sulla tipologia e quantità complessiva di rifiuti di amianto presenti sul territorio. Pertanto, è necessario rimandare ad ulteriori approfondimenti previsti dalla normativa regionale, relativi in particolare agli adempimenti previsti dall'art. 5 comma 2 e succ., della L.R. 14/11, all'acquisizione delle suddette informazioni, per la predisposizione del Piano di smaltimento che dovrà essere soggetto alla relativa procedura di valutazione ambientale.</p>	<p>I primi dati del censimento, aggiornati al mese di Giugno 2016, che la Regione Calabria ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in conformità alle modalità definite nel D.M. n.101 del 18 marzo 2003, relativamente ai siti di origine naturale e di origine antropica (riportati negli allegati n.12 e n.13 al PRAC), risultano ancora parziali non permettono di operare una valutazione attendibile sulla tipologia e quantità complessiva di rifiuti di amianto presenti sul territorio.</p> <p>Pertanto, si rimanda all'acquisizione delle suddette informazioni per gli ulteriori approfondimenti previsti dalla normativa regionale e relativi al Piano di smaltimento di cui all'art. 5, comma 2 e successivi, della LR 14/11.</p> <p>Il Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto sarà predisposto dopo l'aggiornamento del censimento effettuato dall'ASP in collaborazione con i comuni, degli impianti, degli edifici pubblici e privati, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nonché delle località che presentano affioramenti naturali di rocce contenenti amianto ed il completamento della mappatura georeferenziata delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito, a partire dall'acquisizione dei dati aggregati dell'attività di censimento effettuata dall'ARPACAL.</p> <p>Tenuto conto di quanto previsto dall'art.54 della L.R. n. 47/2011 in materia di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, è necessario identificare una strategia di gestione del transitorio idonea a scongiurare le criticità derivanti dalla necessità di rimuovere manufatti contenenti amianto, prima che siano individuate le zone idonee o i fabbisogni in termini di impianti di smaltimento degli stessi.</p> <p>A tal fine si ravvisa la necessità di consentire la realizzazione di aree di deposito preliminare rispondenti ai criteri localizzativi individuati per i rifiuti di questa natura, che consentano di evitare che i rifiuti contenenti amianto rimangano stoccati nelle aree di cantiere, con i conseguenti rischi di deposito in aree non idonee alla gestione di questa tipologia di rifiuti.</p> <p>Pertanto, nelle more dell'identificazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti contenenti amianto per come prevista dal comma 2 dell'art.54 della L.R. 47/2011 ed al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti anzidetti nel regime del libero mercato, non è vincolante quanto previsto dal comma 3 dell'art.54 della L.R. 47/2011 relativamente alle sole attività D15 “Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)” (All. B, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.).</p>	<p>PRAC Capitolo 6, §6.1, pagg.52-53</p>

Raccomandazioni/Indicazioni dell'autorità competente	Modalità di recepimento	Recepimento
INDICAZIONI		
<p>Al fine di implementare un corretto piano di monitoraggio ambientale, la STV ritiene utile che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sistema di monitoraggio assicuri oltre al controllo degli impatti significativi, anche la verifica del grado di raggiungimento previsto a seguito dell'attuazione delle azioni del Piano, degli obiettivi di sostenibilità a cui il Piano si riferisce; - siano individuate, in modo più articolato le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare; - sia opportuno individuare specifici indicatori in relazione connesse ai trasporti e alla logistica della raccolta e del conferimento del rifiuto in riferimento al nuovo sistema impiantistico regionale al fine di individuare possibili effetti negativi ed azioni per ottimizzare l'utilizzo dei mezzi; - si definisca una attività di monitoraggio, che verifichi la validità degli scenari impiantistici e indichi la quantificazione dei flussi per tipologia di impianto, il recupero di materia; il monitoraggio annuale dovrà inoltre consentire la verifica dei fabbisogni impiantistici ipotizzati; - venga definito un periodo temporale congruo per la verifica dell'efficacia delle azioni di Piano dalla sua approvazione, in quanto l'estensione del periodo indicato (6 anni), non consente di apportare tempestivamente le eventuali azioni correttive, anche in considerazione dei significativi obiettivi previsti. 	<p>Sulla base delle misure e metodologie di monitoraggio (Allegato 3 al Rapporto Ambientale del PRGR) è stato predisposto uno specifico Piano di Monitoraggio Ambientale, nel quale sono state integrate le indicazioni formulate nel parere motivato dalla STV.</p>	<p>Piano di Monitoraggio Ambientale</p>
<ul style="list-style-type: none"> - siano confrontati i vari scenari alternativi di localizzazione e di scelta delle opere, per le quali non sono state individuate le aree di localizzazione, e delle loro modalità realizzative a livello locale, al fine di individuare le ipotesi più sostenibili e meno impattanti; - sia adeguatamente compensata l'eventuale alterazione di habitat o di habitat di specie di interesse comunitario interessati dalla realizzazione delle opere con aree destinate a funzioni di conservazione/creazione di habitat equivalenti; - sia garantito il coinvolgimento degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati dalla attuazione del Piano prima dell'effettuazione delle azioni previste, in modo tale da garantire la verifica di sostenibilità ambientale delle medesime e la conseguente tutela degli habitat e delle specie presenti. 	<p>In fase attuativa del Piano, nel caso di nuove localizzazioni, le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sarà necessario confrontare i vari scenari alternativi di localizzazione e di scelta delle opere e delle loro modalità realizzative a livello locale, al fine di individuare le ipotesi più sostenibili e meno impattanti; - dovrà essere adeguatamente compensata l'eventuale alterazione di habitat o di habitat di specie di interesse comunitario interessati dalla realizzazione delle opere con aree destinate a funzioni di conservazione/creazione di habitat equivalenti. A tal proposito, le suddette aree dovranno essere identificate anche sulla base delle risultanze dell'approfondimento del monitoraggio; - dovrà essere garantito il coinvolgimento degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati dalla attuazione del Piano prima dell'effettuazione delle azioni previste, in modo tale da garantire la verifica di sostenibilità ambientale delle medesime e la conseguente tutela degli habitat e delle specie presenti. 	<p>PRGR – RA Allegato 1 Studio di Incidenza Ambientale Capitolo 6, § 6.3, pag. 198</p>
<ul style="list-style-type: none"> - sia ridotta al minimo l'incidenza delle trasformazioni territoriali e le conseguenti frammentazioni degli habitat e delle loro connessioni, prevedendo la mitigazione e/o la compensazione ecologica degli impatti prodotti con specifiche soluzioni (es. fasce boscate o arbustive) in accordo con l'Ente gestore dei siti Natura 2000 interessati; - siano ridotti gli impatti legati all'aumento del traffico e, in generale, al trasporto e al conferimento dei materiali raccolti verso gli impianti idonei e attuare tutte le misure necessarie per ridurre le interferenze con le specie di interesse comunitario presenti nelle aree di intervento e nelle immediate vicinanze; - siano ridotti gli impatti dovuti ai rumori e alle polveri prevedendo la realizzazione di opportune fasce arbustive o, in caso questo non fosse possibile, l'utilizzo di pannelli fonoassorbenti perimetrali lungo il confine delle aree interessate; - siano stoccati e trasportati i materiali contaminati e/o i rifiuti prodotti durante eventuali interventi di bonifica con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo il rischio di incidenti e quindi a garantire la sicurezza dell'ambiente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario; - sia prevista la rinaturalizzazione delle aree interessate e il ripristino ambientale in fase di dismissione degli impianti individuando destinazioni d'uso compatibili con la 	<p>Ai fini della progettazione e dell'esecuzione dei singoli interventi previsti nel PRGR , dovranno essere osservate ulteriori misure di mitigazione ambientale finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'impatto indicate nel parere motivato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridurre l'incidenza delle trasformazioni territoriali e le conseguenti frammentazioni degli habitat e delle loro connessioni, prevedendo la mitigazione e/o la compensazione ecologica degli impatti prodotti con specifiche soluzioni (es. fasce boscate o arbustive) in accordo con l'Ente gestore dei siti Natura 2000 interessati; - ridurre gli impatti legati all'aumento del traffico e, in generale, al trasporto e al conferimento dei materiali raccolti verso gli impianti idonei e attuare tutte le misure necessarie per ridurre le interferenze con le specie di interesse comunitario presenti nelle aree di intervento e nelle immediate vicinanze; - ridurre gli impatti dovuti ai rumori e alle polveri prevedendo la realizzazione di opportune fasce arbustive o, in caso questo non fosse possibile, l'utilizzo di pannelli fonoassorbenti perimetrali lungo il confine delle aree interessate; - stoccare e trasportare i materiali contaminati e/o i rifiuti prodotti durante eventuali interventi di bonifica con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo il 	<p>PRGR – RA Allegato 1 Studio di Incidenza Ambientale Capitolo 6, § 6.6.2, pagg. 330-331</p>

Raccomandazioni/Indicazioni dell'autorità competente	Modalità di recepimento	Recepimento
<p>presenza degli habitat e delle specie di interesse comunitario, in accordo con l'Ente gestore dei siti Natura 2000 interessati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia prevista nella progettazione dei lavori e dei ripristini ambientali, l'impiego delle tecniche a basso impatto ambientale, al fine di rendere più sostenibile l'intervento progettato; 	<p>rischio di</p> <ul style="list-style-type: none"> - incidenti e quindi a garantire la sicurezza dell'ambiente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario; - prevedere la rinaturalizzazione delle aree interessate e il ripristino ambientale in fase di dismissione degli impianti individuando destinazioni d'uso compatibili con la presenza degli habitat e delle specie di interesse comunitario, in accordo con l'Ente gestore dei siti Natura 2000 interessati; - nella progettazione dei lavori e dei ripristini ambientali si dovrà prevedere il più possibile l'impiego delle tecniche a basso impatto ambientale, al fine di rendere più sostenibile l'intervento progettato. 	
<p>I progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione</p>	<p>Fermo restando che, dando conto a quanto osservato dal parere motivato, i progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione.</p>	<p>PRGR – Rapporto Ambientale RA, § 8.3 pag.490</p>